



# Informacoop



Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale

Circolare n. 2/2014

Lancenido, 08 Gennaio 2014

## Legale - Fiscale – Societario

in collaborazione con

**SER.COOP.DE.**

Servizi alla Cooperazione Delegati - soc. coop.

**Unicaf**

Centro di assistenza fiscale e normativa  
del sistema Confcooperative

## LA FINANZIARIA 2014 COMMENTI

È stata pubblicata sul S.O. n. 87/L della G.U. 27.12.2013, n. 302 la **Finanziaria 2014** (Legge 27.12.2013, n. 147) c.d. **“Legge di stabilità 2014”**, **in vigore dall’1.1.2014**, che si compone di **1 articolo** suddiviso in **749 commi**, le cui novità sono di seguito sintetizzate.

### ACQUISTO DI PUBBLICITÀ ON-LINE (WEB TAX)

È introdotto il **nuovo art. 17-bis**, DPR n. 633/72 in base al quale:

- i soggetti passivi IVA devono effettuare gli **acquisti di pubblicità on-line** nonché di **link sponsorizzati**, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di partita IVA in Italia;
- gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line devono essere acquistati esclusivamente da soggetti titolari di partita IVA in Italia. Ciò anche se l’operazione di compravendita è effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.



Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 1 del recente DL n. 151/2013, Decreto c.d. **“Milleproroghe bis”**, l’applicazione della disposizione contenuta nel nuovo art. 17-bis è **rinvia all’1.7.2014**.

Il **pagamento** dell’acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari va effettuato **esclusivamente mediante bonifico bancario / postale** dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.

Con uno specifico Provvedimento l'Agenzia delle Entrate individuerà le modalità di trasmissione telematica delle informazioni necessarie ad effettuare i controlli.

## SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE

**Dal 2014 è ripristinata la possibilità**, soppressa ad opera della Legge di stabilità 2013:

- per le **società agricole, di optare** per la determinazione del reddito con le modalità fondiari ai sensi dell'art. 32, TUIR;
- per le **società** esercenti esclusivamente attività di **manipolazione, conservazione**, ecc. di prodotti agricoli, per l'**applicazione del coefficiente di redditività del 25%**.

Si rammenta che la predetta facoltà era stata soppressa dal 2013; tuttavia le opzioni esercitate prima di tale data mantenevano efficacia fino al 2014. Ora, dunque, dal 2014 è nuovamente possibile l'esercizio dell'opzione.

## PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI

In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97, è disposto l'**obbligo** di effettuare il **pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi**, a prescindere dal relativo ammontare, **con mezzi di pagamento diversi dal contante**, in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell'asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali. Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.

## AUTOTRASPORTATORI E FATTURAZIONE

Ai sensi dell'art. 83-bis, comma 12, DL n. 112/2008, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.

In merito, è stato **soppresso l'obbligo**, per gli autotrasportatori, di **emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione**.

## AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE

Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall'art. 13, comma 1, TUIR sono stati **modificati**:

- **gli importi della detrazione**;
- **le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante**.

In particolare la detrazione è ora così determinata:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
non superiore a € 8.000	€ 1.880
superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	$€ 978 + \left[ 902 \times \frac{€ 28.000 - \text{reddito}}{\text{complessivo}} \right]$
superiore a € 28.000 ma non a € 55.000	$€ 978 \times \left[ \frac{€ 55.000 - \text{reddito}}{\text{complessivo}} \right]$

Sono **abrogati gli incrementi della detrazione**, previsti dal comma 2 del citato art. 13, in presenza di un reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000.

## DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

Per effetto della modifica dell'art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è prevista

una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce **incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente**.

La deduzione spetta **fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto** ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i 2 successivi.

Va inoltre evidenziato che:

- per effetto dell’abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 11 **non è più prevista la maggiorazione** della deduzione per i soggetti situati in **particolari aree del Paese** nonché per le assunzioni di **lavoratrici**;
- rimane **confermato l’ammontare massimo della deduzione**, stabilito dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datore di lavoro;
- la deduzione forfettaria (“base” e “maggiorata” per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame.

Di conseguenza **i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l’incremento della base occupazionale**.

### DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA

---

È **aumentata la misura dell’aliquota** applicabile:

- all’incremento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali;
  - al patrimonio netto risultante alla fine dell’esercizio per imprese individuali e società di persone;
- ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. **deduzione ACE**.

In particolare, l’aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:

- **4%** per il **2014**;
- **4,5%** per il **2015**;
- **4,75%** per il **2016**.



Ai fini della determinazione dell’acconto IRES / IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l’aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).

### DECORRENZA OBBLIGO APE

---

È modificata la decorrenza, stabilita dall’art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), dell’obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l’APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione.

In particolare l’obbligo (in origine previsto dal 6.6.2013) è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, da emanare con un apposito DM.

### DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

---

A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un’ulteriore proroga della **detrazione IRPEF / IRES** relativamente ai lavori di **riqualificazione energetica** nella misura del:

- **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);

→ **50%** per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

Relativamente agli interventi su **parti comuni** condominiali o che interessano **tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio** la detrazione spetta nella misura del **65%** con riferimento alle spese sostenute nel periodo **6.6.2013 – 30.6.2015** (anziché 30.6.2014) e del **50%** per le spese sostenute dall'**1.7.2015 al 30.6.2016**.

## DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della **detrazione IRPEF**, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR.

In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:

→ **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);

→ **40%** per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).

### **Detrazione zone sismiche**

Con la modifica del comma 1-bis del citato DL n. 63/2013 è stabilito che la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di **misure antisismiche**, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad **abitazione principale** o ad **attività produttive**, spetta nella misura del:

→ **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);

→ **50%** per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

### **Detrazione acquisto mobili / elettrodomestici**

È **prorogata** dal 31.12.2013 al **31.12.2014** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

È previsto che l'ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.



Va evidenziato che l'art.1, comma 2, lett. a) del citato DL n. 151/2013 ha **soppresso detta limitazione**.

## RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È "riproposta" la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione interessa anche le società di persone e le ditte individuali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2012** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in 3 rate annuali, senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

---

### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

---

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

**alla data dell'1.1.2014, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2014** il termine entro il quale provvedere:

⇒ alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;

⇒ al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

- **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
- **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

---

### PERDITE SU CREDITI

---

Per effetto dell'ulteriore modifica dell'art. 101, comma 5, TUIR, è previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli **elementi certi e precisi** si realizza, inoltre, *"in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"*.

Tale novità è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (in generale, **dal 2013**).

---

### DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

---

Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

In particolare è stato modificato il **periodo minimo** di deducibilità dei canoni. Infatti, ancorché rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti **in un lasso di tempo** che **non** può essere **inferiore a quello** fissato dal comma 7 dell'art. 102 TUIR, **legato al periodo d'ammortamento** risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali, il **periodo minimo** è ora pari:

⇒ alla **metà** per la generalità dei **beni mobili**;

⇒ a **12 anni** per i **beni immobili**.

Rimane confermato in misura corrispondente all'**intero periodo d'ammortamento** il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i **veicoli a deducibilità limitata** ex art. 164, TUIR.

Le predette novità sono applicabili ai **contratti stipulati dall'1.1.2014**.

### REGIME IVA PRESTAZIONI RESE DA COOP SOCIALI

---

È stata modificata nuovamente la disciplina delle prestazioni socio-sanitarie, educative, ecc *“in vista della riforma dei regimi IVA speciali”* dell'UE, ripristinando le disposizioni in vigore fino al 2012, prevedendo che il **n. 41-bis**, Tabella A/II, DPR n. 633/72 **non è applicabile** alle cooperative e loro consorzi **diversi** da quelli di cui alla Legge n. 381/91, ossia diversi dalle coop sociali.

Di conseguenza, **l'aliquota IVA del 4%** rimane **applicabile esclusivamente alle coop sociali** (anche relativamente ai contratti stipulati / prorogati / rinnovati dal 2014, per i quali era prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%).

### SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

---

È disposto che i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, effettuate in attuazione di contratti stipulati entro il 4.8.2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dall'1.1.2014.

### LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

---

È stabilita **a regime** l'esenzione IRPEF, nel limite di € 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

### VARIAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI

---

Entro il 15.1.2015 possono essere disposte, mediante apposito DPCM, **variazioni delle aliquote d'imposta** nonché **riduzioni** delle **agevolazioni** e **detrazioni** vigenti, salva l'approvazione, entro l'1.1.2015, di specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

### INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE

---

È prorogato al 31.12.2016 l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 riconosciuto agli operatori del **settore commerciale e turistico** che **cessano l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia** nel periodo **1.1.2012 – 31.12.2016**. Le domande possono essere presentate entro il 31.1.2017.

Conseguentemente è **prorogato fino al 2018 l'aumento dello 0,09%** della contribuzione della Gestione **IVS commercianti**.

### ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

---

Dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dovuti dai **pensionati** e dagli **iscritti ad altre forme previdenziali** **passa dal 21% al 22%**. Per il 2015 l'aliquota è fissata al 23,5%.

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi **privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati** per il 2014 è confermata nella misura del 27%. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva è quindi **confermata al 27,72%**.

### COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000

---

L'utilizzo **in compensazione** nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per **importi superiori a € 15.000 annui** richiede l'apposizione del **visto di conformità** ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è **applicabile già ai crediti 2013**, utilizzabili nel 2014.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla **sottoscrizione** della dichiarazione dal **soggetto che**



**esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti** dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

### RIORDINO ONERI DETRAIBILI

Entro il 31.1.2014 è prevista l'adozione di specifici Provvedimenti finalizzati alla **razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF** di cui all'art. 15, TUIR.

La **mancata adozione** dei predetti Provvedimenti comporta che la detrazione IRPEF (19%) prevista dal comma 1 del citato art. 15 (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) si riduce al **18% per il 2013** e al **17% per il 2014**.

### RIORDINO CREDITI D'IMPOSTA

Con un apposito DPCM, al fine di **"assicurare effetti positivi" sul bilancio dello Stato**, saranno stabilite le **percentuali di fruizione** di una serie di crediti d'imposta, **non inferiori comunque all'85%** di quanto spettante in base alla specifica disposizione istitutiva.

Tra i crediti d'imposta interessati dalla "percentualizzazione" è ricompreso, ad esempio, il credito d'imposta degli esercenti sale cinematografiche, il credito d'imposta per le nuove iniziative imprenditoriali, il credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica e il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali.



Per il 2014 la predetta **riduzione non è applicabile al credito d'imposta sul gasolio degli autotrasportatori**.

### IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI

Dal 2014 la misura dell'**imposta di bollo** prevista dall'art. 13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n. 642/72 sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari **aumenta dal 1,5‰ al 2‰**.

È inoltre abrogata la soglia minima di imposta (pari a € 34,20) individuata dalla Nota 3-ter del citato art. 13 ed è aumentata da € 4.500 a € 14.000 la misura massima dell'imposta per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

### IVAFE

Dal 2014 la misura dell'**IVAFE** (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) prevista dall'art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, **passa dal 1,5‰ al 2‰**.

### CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI MOD. 730

Con l'intento di contrastare l'erogazione di **indebiti rimborsi IRPEF** nell'ambito del mod. 730, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l'Agenzia delle Entrate procede alla **verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia** in presenza di un rimborso **superiore a € 4.000**, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle **dichiarazioni presentate a partire dal 2014**.

### CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

È prevista la **proroga al triennio 2014-2016** del contributo di solidarietà introdotto dall'art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 (3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000).

### IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTO TERRENI

Come noto a decorrere dall'1.1.2014 è in vigore il nuovo regime delle imposte indirette applicabile ai trasferimenti immobiliari.

A seguito delle revisione delle aliquote il Legislatore (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011) ha **soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie**, ancorché previste da leggi speciali.

Ora, è stato disposto che rimane comunque **applicabile** l'agevolazione riservata alla **piccola proprietà contadina** ex art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009 (imposte di registro e ipotecaria fisse e catastale 1%).

Inoltre, con l'integrazione dell'art. 1, comma 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è prevista l'applicazione dell'**imposta di registro** nella misura del **12%** ai trasferimenti di **terreni agricoli** e relative pertinenze a favore di **soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP**, iscritti nella gestione previdenziale.

### DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO

---

È riconosciuta la possibilità di estinguere, **senza corresponsione degli interessi**, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:

- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo;
- dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.



La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli **avvisi di accertamento esecutivi emessi** dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione **fino al 31.10.2013**, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

La definizione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto **entro il 28.2.2014**; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito.

La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

### NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

---

È istituita la nuova **Imposta unica comunale**, c.d. "**IUC**", basata sui seguenti 2 presupposti impositivi:

1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:

- la prima, l'**"IMU"**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l'abitazione principale;
- la seconda, **referita ai servizi**, a sua volta articolata:
  - nella **"TASI"** (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della **copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili** del Comune;
  - nella **"TARI"** (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al **servizio di gestione dei rifiuti urbani** (è abrogata la TARES).

### IUC

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).

In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della **dichiarazione IUC**, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 dell'anno successivo alla data di inizio possesso / detenzione dei locali / aree assoggettabili alla nuova imposta. Tale dichiarazione ha **effetto anche per gli anni successivi**; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell'imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.



Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale).



Va evidenziato che **spetta al Comune** individuare il **numero delle rate** (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) **ed i relativi termini**, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

Relativamente alle violazioni in materia di IUC è previsto il seguente regime sanzionatorio.

Le predette sanzioni sono **ridotte ad 1/3** se, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni), il contribuente **provvede al pagamento del tributo**, se dovuto, **della sanzione e degli interessi**.

### **TARI**

Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di **locali o aree scoperte** a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**.

Va evidenziato che:

- sono **escluse** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Fino all'attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari **a destinazione ordinaria** iscritte o iscrivibili in Catasto, la **superficie assoggettabile** alla TARI è individuata in quella **calpestabile**. Per le **altre unità immobiliari** la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque **quella calpestabile**.

Va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della **dichiarazione TARI** restano ferme le **superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES**.

La TARI è corrisposta in base a **tariffa commisurata** ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio *“chi inquina paga”* alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Il Comune può prevedere **riduzioni / esenzioni** tariffarie nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.

La TARI **non è dovuta** in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver **avviato al recupero**.

In caso di **occupazione / detenzione temporanea** (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno) la TARI è dovuta in base a **tariffa giornaliera**.

I Comuni che hanno realizzato sistemi di **misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

### TASI

Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di **fabbricati**, compresa l'abitazione principale, **aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti**.

In caso di **leasing**, l'imposta è dovuta **dal locatario alla data di stipula del contratto** e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.

Va evidenziato che:

- sono **escluse** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- la base **imponibile** della TASI corrisponde a quella **prevista ai fini IMU** ex art. 13, DL n. 201/2011.

L'**aliquota di base** della TASI è pari all'1%. Il Comune potrà, con specifica delibera:

- ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU **non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013** (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6%). Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5% (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1%);
- il Comune può prevedere **riduzioni / esenzioni** tariffarie, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.

Per l'unità **immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale**, sia all'**occupante** che al **titolare** del diritto reale corrisponde un'**autonoma obbligazione tributaria**. In capo all'occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.

Ai fini della **dichiarazione TASI** sono applicabili le disposizioni concernenti la **presentazione della dichiarazione IMU**.

---

### IMU

---

È previsto che *"l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*.

A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all'art. 13, DL n. 201/2011:

- l'IMU è applicata **a regime dal 2014**, anziché dal 2015;
- l'IMU **dal 2014 non è applicabile all'abitazione principale** (con esclusione di **A/1, A/8 e A/9**).

Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la **detrazione di € 200**. È stato **eliminato** il riferimento alla **maggiorazione di € 50** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale;

- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 a **75** il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.

Il Comune può considerare **"abitazione principale"** l'unità immobiliare:

- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da **anziani o disabili** residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da **cittadini italiani non residenti** in Italia purché non locata;
- concessa in **comodato a "parenti in linea retta, entro il primo grado"** (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come **"abitazione principale"**.

### L'IMU non è applicabile:

- alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
  - ai fabbricati di civile abitazione **destinati ad alloggi sociali** ex DM 22.4.2008;
  - alla **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
    - in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
    - dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
    - del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
    - appartenente alla carriera prefettizia;
- per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### ***Fabbricati rurali strumentali***

Dal 2014 è altresì disposta l'**esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali**.

### ***Proroga conguaglio IMU 2013***

È **prorogato** dal 16.1.2014 al **24.1.2014** il termine per il **versamento del conguaglio IMU 2013** relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l'**abolizione "limitata"** dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un **incremento dell'aliquota IMU 2013 rispetto a quella base** (4‰ per l'abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il **40% di tale differenza**.

### ***Proroga seconda rata TARES 2013***

È **prorogato al 24.1.2014** il termine per il **versamento della maggiorazione standard TARES** (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.

### ***Deducibilità IMU immobili strumentali***

Per il 2013 è prevista la deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo, nella **misura del 30%**, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Dal 2014 la deducibilità si riduce al 20%.

### ***Tassazione immobili abitativi non locati***

A decorrere dal **2013**, il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale**, assoggettati ad IMU, è **tassato** ai fini IRPEF e relative addizionale nella **misura del 50%**.

### ***Versamenti erronei***

In caso di **versamenti erronei**, già con riferimento al 2012, è previsto quanto segue.

<b>Versamento a Comune diverso da quello competente</b>	<p>Il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve <b>riversare l'IMU indebitamente percepita</b> al Comune competente.</p> <p>Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, il relativo importo, i dati contabili dell'immobile e il Comune destinatario e quello a favore del quale è stato erroneamente</p>
---	---

	effettuato il versamento.
<b>Versamento superiore al dovuto</b>	<p>Il contribuente deve presentare <b>istanza di rimborso al Comune</b> il quale provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a restituire la quota di propria spettanza;</li> <li>• a segnalare all'Erario la relativa quota da rimborsare.</li> </ul>
<b>Versamento allo Stato di somme dovute al Comune</b>	<p>Il Comune, anche su comunicazione del contribuente, <b>dà comunicazione al MEF</b> che procede alla regolazione tra Stato e Comune.</p> <p>Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune.</p>
<b>Versamento al Comune di somme dovute allo Stato</b>	<p>Il contribuente, in assenza di somme da chiedere a rimborso, deve presentare una comunicazione al Comune, a seguito della quale quest'ultimo provvede a <b>riversare quanto dovuto dall'Erario</b>.</p>

### ***Insufficiente versamento seconda rata IMU 2013***

È disposta la **non applicazione di sanzioni** in caso di **insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013** qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2014.